



Comune di Romagnano Sesia

PROVINCIA DI NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.18

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PEF 2021 TARI, DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, SCADENZE DI PAGAMENTO E DEFINIZIONE AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI COVID PER ANNO 2021.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **VENTICINQUE** del mese di **GIUGNO** alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CARINI ALESSANDRO - Sindaco	Sì
2. SCOLARI ELENA - Vice Sindaco	Sì
3. TARIELLO FEDERICA - Assessore	Sì
4. PARACCHINI GIAN MARIO - Assessore	Sì
5. AGARLA GILBERTO - Assessore	Giust.
6. BRUGO ROSITA - Consigliere	Sì
7. PREALONI LORENZO - Consigliere	Sì
8. BARUSCO ROBERTO - Consigliere	Sì
9. GIRARDI DOMENICO DARIO - Consigliere	Giust.
10. PETTINAROLI ALESSANDRO - Consigliere	Sì
11. MARTELLI MATTEO - Consigliere	Sì
12. LANDOLFA SILVIO - Consigliere	Giust.
13. DONETTI RENZO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	3

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Dr. MICHELE REGIS MILANO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor CARINI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n.147 all'art.1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto tuttavia che l' art.1 della legge 27 dicembre 2019 n.160 – legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n.304 del 30 dicembre 2019 ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia di tributi comunali;

Visto in particolare il comma 738 dell' art.1 della citata legge n.160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall' anno 2020 è abolita l' imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI

Dato atto pertanto che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013.

Rilevato che la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio.

Visto il comma 682 dell'art.1 della citata legge n.147/2013 il quale stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nella obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995 prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]"

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017 attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga" (lett. f);
- "approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);
- "verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi";

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2919/R/RIF, dell' ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale ha deliberato la rideterminazione delle entrate tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe per l' anno 2020 il gestore e l' ente territorialmente competente non sono stati nella condizione di elaborare un piano economico finanziario – PEF, coerente con le disposizione dell' ARERA ed in linea con il MTR;

Considerato che, stante le diffuse problematiche emerse al fine di adeguarsi nell' anno 2020 alle nuove metodologie di calcolo introdotte dall' ARERA, è intervenuto l' art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 il quale ha previsto testualmente quanto segue:

" I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Dato atto pertanto che questo Comune, con delibera del Consiglio Comunale n.7 del 19.06.2020 con oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19 DETERMINAZIONE AGEVOLAZIONE E NUOVE SCADENZE PAGAMENTI TARI con la quale ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020, per l' anno 2020, le stesse tariffe della TARI adottate per l' anno 2019 e di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la delibera del Consiglio comunale n.30 in data 28/12/2020.con la quale è stato approvato il PEF . Piano Economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020 dal quale è emerso un costo complessivo del servizio per l' anno 2020 pari ad euro 495.760,00 con un incremento pertanto di euro 567,82 rispetto al piano finanziario calcolato coi i coefficienti dell' anno 2019 (€495.192,18), rilevano in proposito che l' importo di euro 495.760,00 è stato calcolato al lordo delle detrazioni di cui al punto 1.4 della Determina 2/DRIF/2020 : Muir € 3.533,71 e Riduzioni COVID € 48.088,58 derivandone un totale PEF 2020 per l'anno 2020 di entrate tariffarie pari ad € 444.138,00;

Dato atto che, per l' anno 2021, il quadro normativo ha introdotto diverse modifiche rispetto all' anno 2020 come in precedenza riproposto e particolarmente:

a) l' art. 30 comma 5 del D.L.21 marzo 2021 n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69 ha stabilito quanto segue:

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'*articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296* e all'*articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'*articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

b) l' art. 238 comma 10 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152, richiamato dal testo di legge sopra riportato e nel testo introdotto dall'art. 3 comma 12 del D.Lgs 3 settembre 2020 n. 116, stabilisce che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

c) la norma come in precedenza trascritta non produce pertanto effetti per l' anno 2021. mentre dovrà essere oggetto di analisi approfondita in funzione del PEF e delle tariffe per l' anno 2022 in base alle comunicazioni pervenute entro il 31 maggio 2021 dalle utenze non domestiche che hanno optato per il servizio di smaltimento rifiuti tramite operatori privati

d) l' art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, in attesa di conversione prevede inoltre il riconoscimento da parte dello Stato di un contributo a favore dei comuni per garantire la copertura di minori entrate a seguito del riconoscimento di riduzioni tariffarie a favore delle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie conseguenti alla emergenza epidemiologica Covid 19, stabilendo nel contempo che i comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla *tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021*, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, restando fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto ministeriale con il quale saranno assegnati i contributi;

e) il contributo statale riconosciuto a questo Comune risulta attualmente quantificato in euro €37.591 sulla base dei criteri indicati dall'articolo 6 del dl "Sostegni bis" (dl 25 maggio 2021, n. 73).

Vista infine la nota di chiarimento in materia di TARI connesse alla applicazione del D.Lgs n. 116/2020 del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021 n. 37259;

Ritenuto sulla scorta del quadro normativo sopra delineato:

- a) Di procedere alla approvazione del PEF Piano Economico Finanziario relativo alla TARI per l' anno 2021 nelle risultanze che emergono dall' allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ;
- b) Di determinare contestualmente le tariffe TARI per l' anno 2021 con riserva di provvede ad effettuare le eventuali e conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione dell'approvazione del ruolo tari 2021, in esecuzione dell' art. 30 comma 5 del D.L.21 marzo 2021 n. 41 convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69 come in precedenza richiamato;
- c) Di prevedere, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 che si protrae anche per l' esercizio 2021, una diversa programmazione delle scadenze per il pagamento delle rate, solitamente stabilite al 16 aprile per la prima rata ed al 16 settembre per la seconda rata;
- d) Di stabilire le agevolazioni da riconoscere ai contribuenti ai fini del pagamento della TARI per l'anno 2021 interessate dalle chiusure obbligatorie conseguenti alla emergenza epidemiologica Covid 19;

Visto l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019 il quale fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico-Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;

Il Vice Sindaco relaziona in merito evidenziando le riduzioni TARI proposte

Il Consigliere LANDOLFA Silvio richiede chiarimenti sulla differenza di costo tra il 2020 e 2021, a cui riscontra il Vice Sindaco che fa rilevare inoltre la diversa formulazione delle riduzioni;

Non essendoci altri interventi si procede alla votazione;

Con voti favorevoli n. 7, contrati n. 0, astenuti n. 3 (PETTINAROLI Alessandro, MARTELLI Matteo, LANDOLFA Silvio) espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

Di approvare il PEF - Piano Economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2021 nelle risultanze allegate al presente atto (allegato A) per farne parte integrante e sostanziale e che presenta un costo complessivo di euro € **500.023,00**;

Di dare atto che il PEF, anche ai fini della sua validazione ai sensi dell' art. 6 comma 3 della delibera n. 443/2019 è corredato dalla seguente documentazione:

- Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell' Appendice 2 del MTR
- Dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema tipo di cui all' Appendice 3 del MTR (Consorzio Medio Novarese Ambiente)

Di stabilire che il pagamento della TARI per l' anno 2021 avvenga con le seguenti scadenze;

1^ rata	2^ rata
16 settembre 2021	16 novembre 2021

Di stabilire, in conseguenza della emergenza epidemiologica Covid-19, le seguenti agevolazioni da riconoscere ai contribuenti ai fini del pagamento della TARI per l'anno 2021:

- palestre, bar, ristoranti (escluse le pizzerie da asporto) 80%
- agenzia di viaggio 100%
- hotel con ristorante 50%
- i negozi che sono rimasti chiusi in zona rossa e che non rientrano nell'elenco di cui all'allegato 23 del DPCM del 02.03.2021 (abbigliamento e calzature, oreficerie, casalinghi, mobili, parrucchieri ed estetisti) 17%
- di prevedere nel contempo, con disposizione con valenza regolamentare, una apposita agevolazione tributaria consistente nella esenzione della TARI per un periodo di anni due, a favore dei nuovi nuclei famigliari che trasferiranno la residenza e acquistano la proprietà dell'abitazione principale presso il Comune di Romagnano Sesia, anche al fine di incentivare la crescita demografica del paese in costante diminuzione;

Di determinare le seguenti tariffe TARI per l'anno 2021 (allegato B):

RIEPILOGO DELLE TARIFFE

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,84	0,63032	0,52947	0,60	350,04244	0,06852	14,39094
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,63032	0,61771	1,40	350,04244	0,06852	33,57887
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,63032	0,68075	1,80	350,04244	0,06852	43,17283
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,63032	0,73117	2,20	350,04244	0,06852	52,76680
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,63032	0,78160	2,90	350,04244	0,06852	69,55623
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,63032	0,81942	3,40	350,04244	0,06852	81,54869

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	2,04649	0,65488	4,20	0,08403	0,35293
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	2,04649	1,37115	6,55	0,08403	0,55040
103-Stabilimenti balneari	0,38	2,04649	0,77767	5,20	0,08403	0,43696
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	2,04649	0,61395	3,55	0,08403	0,29831
105-Alberghi con ristorante	1,07	2,04649	2,18974	10,93	0,08403	0,91845
106-Alberghi senza ristorante	0,80	2,04649	1,63719	7,49	0,08403	0,62938
107-Case di cura e riposo	0,95	2,04649	1,94417	8,19	0,08403	0,68821
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	2,04649	2,04649	9,30	0,08403	0,78148
109-Banche ed istituti di credito	0,55	2,04649	1,12557	4,78	0,08403	0,40166
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	2,04649	1,78045	9,12	0,08403	0,76635
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	2,04649	2,18974	12,45	0,08403	1,04617
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	2,04649	1,47347	8,50	0,08403	0,71426

113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	2,04649	1,88277	9,48	0,08403	0,79660
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	2,04649	0,87999	7,50	0,08403	0,63023
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	2,04649	1,12557	8,92	0,08403	0,74955
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	2,04649	9,90501	39,67	0,08403	3,33347
117-Bar, caffè, pasticceria	3,64	2,04649	7,44922	29,82	0,08403	2,50577
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,04649	3,60182	19,55	0,08403	1,64279
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,04649	3,15159	21,41	0,08403	1,79908
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	2,04649	12,40173	49,72	0,08403	4,17797
121-Discoteche, night club	1,04	2,04649	2,12835	13,45	0,08403	1,13020
122-Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,30	2,04649	0,61395	3,55	0,08403	0,29831

Successivamente, stante l'urgenza a provvedere,

con separata e analoga votazione che ha dato il seguente risultato:

Voti favorevoli n. 7, contrati n. 0, astenuti n. 3 (PETTINAROLI Alessandro, MARTELLI Matteo, LANDOLFA Silvio) espressi per alzata di mano

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
Firmato digitalmente
CARINI ALESSANDRO

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dr. MICHELE REGIS MILANO